



COMUNE DI BANARI

CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 29-07-2026

Oggetto: TARI (Tassa sui rifiuti). Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, periodo 2026-2029, redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) stabilito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:37, presso la Sala Consiliare del Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in seconda convocazione in seduta Pubblica.

Basciu Francesco	P	Sale Maria Gerolama	P
Piu Antonio	A	Basciu Stefano	P
Manca Donatella	A	Carta Marco	A
Falchi Sonia	A	Zoroddu Davide	A
Di Stefano Francesco	P	Falchi Maria Grazia	A
Pilichi Silvia	P		

Totale presenti n. 5 e assenti n. 6.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Giuseppe Manca, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

Il Sindaco Francesco Basciu, risultato legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento in oggetto.

Illustra brevemente la proposta di deliberaziuone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco;

Richiamati:

- il D.P.R. 158/1999 istitutivo del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in

particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- l'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";*
- il successivo comma 702 del predetto art. 1 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- delibera n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- delibera n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021 (MTR-1);
- delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-

2025, confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (Metodo Tariffario Rifiuti - MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, introducendo tuttavia diversi elementi di innovazione anche sul fronte metodologico, prevedendo in particolare:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento dell'Autorità;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
- delibera n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani (TQRIF)”, che prevede l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;
 - delibera n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
 - delibera n. 374 del 29/07/2025 “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
 - delibera n. 397 del 05.08.2025 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”;
 - determina 13 aprile 2026, 1/2026 – DTAC, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/r/rif e 480/2025/r/rif”;

Considerato che, a partire dal 2022, il PEF ha durata quadriennale e viene aggiornato con cadenza biennale e che con la deliberazione 397/25/R/RIF, l'Autorità definisce le regole per la definizione delle entrate tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3).

Considerato inoltre che con la deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti con la relativa copertura dei costi dell'intero ciclo;

Visto l'art. 4.5 della suddetta Deliberazione Arera n. 397/2025 il quale recita che *"in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:*

- consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;
- corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure."

Considerato che la Deliberazione Arera n. 397/2025 sopra richiamata, all'art. 7, prevede, tra le altre cose che:

- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
 - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità. La trasmissione all'Autorità di cui al

precedente comma 7.5 avviene da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

- l'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, del piano economico finanziario di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n.30 del 20.04.2022 con la quale è stato individuato come schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) lo schema I: "livello qualitativo minimo", assicurando il rispetto dei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani riassunti nella tabella 1 dell'art. 53.1 dell'allegato A della delibera ARERA sopra citata;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 29.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 (aggiornamento biennale 2024-2025) relativo al servizio gestione rifiuti urbani, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021;

Ritenuto necessario, mediante il presente atto approvare il piano economico finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di igiene urbana, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025;

Richiamata la determinazione n.63 del 15.07.2026 con la quale il servizio di predisposizione del piano economico finanziario quadriennale (PEF) 2026-2029 del servizio rifiuti è stato affidato alla Dott.ssa Liliana Molino;

Dato atto che il gestore del servizio integrato dei rifiuti sul territorio comunale a partire dal 01.06.2019 è Formula Ambiente S.p.A., in forza del contratto di servizio sottoscritto con l'Unione di Comuni Meilogu;

Dato atto che il Comune di Banari, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore il PEF "grezzo" redatto ai sensi della delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, con pec acquisita al protocollo n.2428 del 10.07.2026;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato di igiene urbana a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di igiene urbana, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF, per un importo complessivo, per l'anno 2026, di Euro 90.894,00 di cui Euro 55.626,00 costi variabili e Euro 35.268,00 costi fissi;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della

congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano economico finanziario, attività posta in essere dall'Ufficio tecnico comunale;

Visto dunque il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026–2029 del servizio di igiene urbana, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, corredato dai seguenti documenti:

- Allegato A: Tabella PEF 2026-2027 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC;
- Allegato B: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC a cura del gestore Formula Ambiente S.p.A.;
- Allegato C: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC a cura del Comune;
- Allegato D: "Relazione di superamento limite" di cui al punto 4.4 del MTR-3;
- Allegato E: "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'allegato 3 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC sottoscritta dal legale rappresentante del gestore Formula Ambiente S.p.A.;
- Allegato F: "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'allegato 4 della determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Banari;
- Allegato G: "Validazione PEF 2026-2029" da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata.

Rilevato che:

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF prevede per il Comune di Banari, un incremento nella misura massima del 2,66% del Piano Finanziario TARI 2026 e del 2,60% per il 2027 rispetto al PEF dell'anno precedente;
- il totale delle entrate tariffarie di riferimento eccede il limite di crescita delle entrate tariffarie per l'anno 2026 (+12.544,00) e per l'anno 2027 (+1.487,00), tale superamento del limite è da ricercarsi nell'istanza di riequilibrio presentata dal gestore Formula Ambiente S.p.A.;
- con tale incremento previsto si garantisce l'equilibrio economico finanziario della gestione;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;

Richiamato l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre

2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.

Richiamate le Delibere del Consiglio comunale nn.43 e 45 del 29.12.2025 di approvazione del Documento unico di programmazione semplificato e del Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000, dalla Responsabile del Settore Finanziario – Amministrativo;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 5 su n. 5 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029, relativo al servizio gestione rifiuti urbani, elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 per un importo complessivo, per l'anno 2026, Euro 90.894,00 di cui Euro 55.626,00 costi variabili e Euro 35.268,00 costi fissi, composto dalla documentazione citata in premessa (Allegati A, B, C, D, E, F, G) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il valore del PEF 2026-2029 supera, per l'anno 2026, il limite di crescita massimo annuale delle entrate tariffarie, previsto dall'art.4 della delibera ARERA n.397/2025/R/RIF del 05.08.2025;

Di trasmettere ad ARERA il presente provvedimento comprensivo degli allegati per gli adempimenti di cui all'art. 7.6 della citata delibera ARERA n.397/2025/R/RIF del 05.08.2025;

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 5 su n. 5 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo n.267/2000.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 27-07-2026

La Responsabile di Servizio
Angela Pala

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data: 27-07-2026

La Responsabile di Servizio
Angela Pala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesco Basciu

Il Segretario Comunale
Giuseppe Manca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).